

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA- NAPOLI**

**RICORSO EX ART. 40 C.P.A.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

**Per: L'Azienda Agricola Limone Francesco**, con sede in Monteforte Irpino (AV) alla via Valipesce n.34, (P.IVA 02929450647) in persona del titolare Limone Francesco nato a Solofra (AV) il 24.08.1995 ( C.F. LMNFNC95M24I805C), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Costanza (C.F.: CST FNC 85R 04A 509J) e Adriano Garofalo (C.F.: GRF DRN 76S 04A 509R) del foro di Avellino, i quali indicano la casella di posta elettronica certificata francesco.costanza@pec.it ed il numero di fax 0827/601293 presso i quali eseguire le comunicazioni e notifiche di legge.

**Contro**

- **Regione Campania** (Codice Fiscale 80011990639), in persona del presidente p.t., domiciliato per la carica in via S. Lucia n.81 - 80132 Napoli

**E nei confronti di**

- **Cis Alentum s.r.l. Società Agricola**, (C.F. 05681500657), in persona del legale rapp. te *pro tempore*, con sede in via Aldo Moro n.1- 84060- Prignano Cilento (SA), in qualità di controinteressato, (ultima azienda avente punteggio pari a 71 e posizione n.256 in graduatoria C), Pec: cisalentum@pec.it.

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari,**

- del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania, recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui collocano la domanda della ricorrente alla posizione n.881 (con punteggio di 62/100) dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria (Allegato C).

-di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

**E PER IL RICONOSCIMENTO**

di una migliore collocazione in graduatoria, in ragione del possibile scorrimento della stessa, ovvero dell'aumento da parte della Regione della dotazione finanziaria del bando.

## FATTO

-L'azienda Agricola Limone Francesco ha presentato la domanda di sostegno di cui al Bando Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020, approvato con Decreto della Regione Campania n. 239 del 13.10.2017 e succ. integrazioni (all.1), per le Tipologie di intervento:

a) 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”.

b) 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”.

-La Domanda di Sostegno, recante numero 84250153032 è stata prodotta sul portale SIAN con n. di protocollo AGEA.ASR.2018.1171722- 08/07/2018 (all.2)

- In fase di presentazione, il totale costo del progetto ammissibile a contributo ammontava ad € **380.136,98** (comprensivo del premio ai sensi della Tipologia di Intervento 6.1.1. per € 50.000,00) ed in termini di punteggio il progetto aveva una valenza pari a **81,00 punti**.

- a seguito di istruttoria la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 130 del 30/09/2019 (pubblicato sul BURC n. 58 del 7.10.2019) avente per oggetto “*PSR Campania 2014/2020 - Approvazione graduatoria Progetto Integrato Giovani (Tipologia d'Intervento 4.1.2. e Tipologia d'Intervento 6.1.1.) Servizio Territoriale Provinciale Avellino*”, ha pubblicato la graduatoria provvisoria provinciale nella quale la domanda era inserito nell'elenco delle domande non ammissibili a valutazione. (all.3)

- solo in data 28 ottobre 2019 (e quindi 28 giorni dopo l'emanazione della graduatoria provvisoria provinciale) la ricorrente ha ricevuto da parte della Regione Campania la “*Comunicazione di non accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90*”, recante protocollo 2019.0645818 del 25/10/2019, per motivazioni riferibili alla presunta non correttezza dei contratti di fitto, all'autorizzazione dei proprietari a realizzare opere di miglioramento, all'errata indicazione degli intestatari e alla mancanza dell'addendum al contratto. (all. 4)

- In data 07.11.2019 la ricorrente ha presentato richiesta di riesame (all.5), così come previsto dal “*Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali*” (all.6), onde contestare l'inammissibilità della domanda di sostegno menzionata.

- Senza riscontrare la prefata istanza di riesame, la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria unica regionale definitiva con D.R.D. n.157 del 3 agosto 2020, pubblicata poi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 agosto 2020 (all.7) dalla quale si evince che la domanda di sostegno dell'azienda ricorrente è stata dichiarata ammissibile e occupa la **posizione n. 881**, con

l'attribuzione di un punteggio totale finale pari a **62/100** e spesa ammessa pari ad euro **380.136,98**, dell'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando. (allegato C).

-Dal verbale di valutazione della Domanda (cd. "Check List Istruttoria della domanda di sostegno"), del 14.07.2020, Protocollo Agea.Asr.2020.0917772, (all.8) è emerso che in fase di istruttoria preliminare all'emanazione della graduatoria regionale:

- a) non sono stati riconosciuti 10 punti per il criterio di selezione n.3- c.d." *targeting settoriale*";
- b) non sono stati riconosciuti **9 PUNTI** relativamente al Criterio di selezione n. 5 "*Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa).*

-La motivazione addotta dal tecnico istruttore ( cfr. pag. 78, all.8 c.d. check list istruttoria) per giustificare la decurtazione di punteggio in relazione al criterio n.5 è la seguente: "*non si attribuiscono punti 9 relativi per mancanza di investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate ( O.P., cooperative, reti di impresa).*

-La collocazione in graduatoria ed il punteggio attribuito alla ricorrente, unitamente alla sua consequenziale esclusione dal finanziamento per carenza di fondi disponibili sono illegittimi.

-L'atto impugnato si configura come immediatamente lesivo poiché esclude la ricorrente dalle ulteriori fasi della procedura di finanziamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale in questione ovvero dalla possibilità di collocarsi in una posizione maggiormente favorevole in caso di scorrimento della graduatoria o di aumento della dotazione finanziaria da parte della Regione Campania.

Tanto premesso, l'azienda ricorrente, così come rappresentata, domiciliata e difesa, propone il presente ricorso per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I-Violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Tardiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.**

L'emanazione della graduatoria provvisoria provinciale e della graduatoria regionale unica definitiva, recanti, la prima, la declaratoria di non ammissibilità della domanda di sostegno in esame e la seconda la detrazione di 9 punti di premialità in relazione al criterio di selezione n. 5 ("*Investimenti tesi a*

*favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa”)* costituiscono misura provvedimentale senz’altro destinata ad incidere negativamente, in maniera diretta, sulla sfera di interesse giuridico-patrimoniale dell’odierna ricorrente.

Ne discende che le stesse avrebbero dovuto essere preceduta dalla Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, prevista e disciplinata dall'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 (cd. preavviso di rigetto).

Il preavviso di rigetto, infatti, costituisce l’atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima di adottare il provvedimento negativo, informa l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, accordando allo stesso un termine per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

Come si evince dallo stesso tenore letterale dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, si tratta di un atto avente natura endo-procedimentale che deve essere adottato, come precisato in dottrina e giurisprudenza, in fase predecisoria, *“sì da rendere possibile l’instaurazione di un vero e proprio contraddittorio endo-procedimentale, a carattere necessario, ed aumentare così le “chances” del cittadino di ottenere dalla stessa p.a. ciò che gli interessa (...)”* (C.d.S., Sez. IV, n. 4828/2007).

La ratio del preavviso di rigetto è dunque collegata alla garanzia del contraddittorio, in attuazione del principio del giusto procedimento, nonché al rispetto dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e alla deflazione del contenzioso, sollecitando il superamento dei conflitti già in fase procedimentale.

Ciò posto, nel caso di specie risultano palesemente violate le norme della legge n. 241/90, dirette a garantire la partecipazione del soggetto interessato ed in particolare il richiamato art. 10 bis, atteso che la Regione Campania:

- in sede di emanazione della graduatoria provvisoria provinciale ha trasmesso il preavviso di rigetto per inammissibilità della domanda solo in data 28.10.2019 e quindi successivamente sia all’adozione (30.09.2019) che alla pubblicazione del provvedimento (7.10.2019).
- in sede di emanazione della graduatoria unica regionale definitiva ha proceduto direttamente all’adozione del provvedimento ed alla conseguente detrazione di punti 9, senza instaurare alcun momento di contraddittorio partecipativo atto a consentire alla ricorrente di far valere le proprie ragioni.

L’apertura di un preventivo momento di dialogo con l’interessato si rendeva necessario e doveroso da parte della P.A., in sede di formazione della graduatoria provinciale, in presenza di un iter

procedurale non precisamente lineare ed a fronte della gravità del provvedimento adottato (esclusione della domanda da quelle ammissibili a valutazione).

Anche in relazione all'emanazione della graduatoria unica regionale definitiva (con sensibile decurtazione di punteggio) è appena il caso di evidenziare che una circostanziata e tempestiva comunicazione dei motivi ostativi al pieno accoglimento della domanda di sostegno avrebbe consentito all'azienda ricorrente di rappresentare fatti e situazioni di assoluta idoneità a determinare l'assegnazione integrale del punteggio astrattamente attribuibile al progetto (punti 81) ed il conseguente inserimento della domanda in una migliore posizione di graduatoria, il che si è invece costretti a fare in questa sede giurisdizionale.

**II- Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del principio di affidamento anche in riferimento al mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.**

A quanto sopra dedotto si aggiunga che l'Amministrazione avrebbe potuto chiedere specificamente conto, anche con eventuale allegazione documentale, delle asserite carenze riscontrate, manifestate invece, *ex abrupto*, solo in sede di emanazione della graduatoria regionale definitiva.

Ciò in base ai noti principi del soccorso istruttorio, che sono da ritenersi oramai informare il giusto procedimento e quello della leale cooperazione tra P.A. e titolare dell'interesse pretensivo.

**III- Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 e Decreto Dirigenziale n. 189 del 7.11.2019 –Difetto di motivazione- Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Il tutto in relazione al criterio di selezione n. 5 del Bando di attuazione PSR Campania 2014/2020, Progetto integrato giovani tipologia di intervento 4.1.2 (“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”).**

Giova in limine precisare che le domande di sostegno vengono inserite in graduatoria sulla scorta del punteggio ad esse attribuito in base a otto criteri di selezione (ossia condizioni di premialità) predeterminati e disciplinati dal “*Bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani tipologie d'intervento 4.1.2 e 6.1.1*” e relativi allegati, approvato con Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 e ss.mm.ii.

Le domande ritenute ammissibili e inserite in graduatoria vengono ammesse a finanziamento solo fino a concorrenza della dotazione finanziaria del bando, restando escluse quelle non collocate in posizione utile.

Orbene, all'odierna ricorrente sono stati ingiustamente detratti ben 9 punti, determinandone una collocazione notevolmente peggiorativa nell'ambito delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione di bando (Allegato C).

In particolare, dal verbale di valutazione della domanda della ricorrente (cd. Check List Istruttoria Domanda di Sostegno, all.8) è emerso che, in fase di istruttoria preliminare all'emanazione della graduatoria regionale, erroneamente non è stato riconosciuto il punteggio relativo al criterio di selezione n. 5 (*“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”*).

Sempre dalla “Check List istruttoria” (cfr. pag. 78 di 80) si evince la scarna motivazione adottata dal tecnico istruttore, il cui tenore testualmente si riporta: “non si attribuiscono punti 9 relativi per mancanza di Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)”.

Ciò considerato la determinazione oggetto di ricorso si profila palesemente ingiusta, anche e soprattutto nei presupposti motivi, avendo ritenuto non ammissibile a punteggio un intervento progettuale che per contro presentava tutte le caratteristiche per esserlo, come di seguito evidenziato. E valga il vero.

Il punteggio in discorso, giusta quanto previsto al Paragrafo 11 - Criteri di selezione (pag. 22 del Bando di attuazione DRD 239/17) è attribuibile quando in progetto sono presenti investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta **o** Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa).

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio gli investimenti sono indipendenti tra di loro (come reso esplicito dall'uso della congiunzione disgiuntiva “**o**”), per cui la realizzazione di uno solo di essi, costituisce requisito di premialità idoneo a soddisfare il criterio di selezione.

Venendo al caso in esame, nel progetto proposto a finanziamento dalla ricorrente è prevista la realizzazione di una struttura da adibire al rimessaggio ed alla lavorazione dei prodotti agricoli in agro del Comune di Monteforte Irpino (AV), da realizzarsi su 3 livelli distinti:

**-Piano interrato:** destinato completamente al rimessaggio delle macchine ed attrezzature agricole inserite all'interno del progetto d'investimento.

**- Piano Seminterrato:** rappresentato da un unico locale della superficie di circa 70 mq in cui saranno allocate le attrezzature deputate alla lavorazione dei prodotti agricoli vale a dire:

- n° 1 **calibratrice** per la suddivisione in classi diametriche;

- n° 3 **nastri** di selezionatura prodotto;

**-Piano Terra:** consistente in una terrazza sulla quale verrà installata una tettoia fotovoltaica e destinata all'essiccazione all'aria delle nocciole in appositi cassoni.

La realizzazione della presente struttura e l'acquisto di attrezzature quali la calibratrice ed i nastri di cernita consentiranno all'azienda di innovare totalmente il ciclo produttivo della frutta a guscio, che rappresenta l'attività aziendale più importante.

Infatti, come argomentato nella domanda di investimento, **attualmente la commercializzazione delle produzioni avviene mediante il conferimento in massa delle produzioni fresche ai grossisti, i quali, sfruttando la posizione dominante di mercato, corrispondono al produttore un prezzo molto basso.**

La realizzazione del progetto di investimento, per contro, consentirà all'azienda di mettere in atto tecniche di lavorazione del prodotto mediante la calibratura (suddivisione del prodotto per classi di diametro), la cernita, mediante l'ausilio di particolari tipi di nastri ad alta tecnologia, e l'essiccazione all'aria delle nocciole. (cfr. Business Plan pagina 43 capitolo 3.1., **all.9**).

In particolare, la cernita e l'essiccazione consentiranno di aumentare la "c.d. shelf life", cioè la conservabilità delle produzioni, le quali potranno essere stoccate in maniera idonea all'interno della struttura, e poi confezionate e vendute nei periodi dell'anno più favorevoli in base all'andamento del mercato.

Inoltre, con la calibratura l'azienda potrà differenziare la produzione, soprattutto quella castanicola, in base all'esigenza del consumatore finale.

**Tali accorgimenti aziendali consentiranno all'azienda di bypassare l'annoso ruolo svolto dai grossisti e portare in via diretta sul mercato prodotti prontamente utilizzabili da parte del consumatore finale o dai dettaglianti locali.**

Il complesso di detti accorgimenti porta ad un notevole accorciamento della filiera produttiva che consentirà all'azienda di incrementare la propria remunerabilità e soprattutto la propria capacità di commercializzazione di prodotti finiti o semilavorati.

**Sussisteva, dunque, e sussiste la condizione di premialità (realizzazione di investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta) che, ai sensi del richiamato criterio di selezione n. 5 del bando, rende doveroso il riconoscimento di ulteriori 9 punti, per complessivi punti 71 in luogo dei 62 riconosciuti dalla P.A. resistente.**

**IV) Eccesso di potere- difetto assoluto di motivazione- motivazione apparente.**

Inoltre, vale il caso rilevare che la motivazione addotta dal tecnico istruttore, per non attribuire il punteggio richiesto dall'azienda, è assolutamente tautologica e generica.

La P.A. si limita ad enunciare che non sussistono i requisiti, senza però che vengano in alcun modo ostese le ragioni poste a suo fondamento.

**Il tecnico istruttore non esplicita nemmeno in riferimento a quale delle due tipologie di requisiti previsti dal criterio n.5 (*Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole mediante reti di imprese*) non sussisterebbero le condizioni per attribuire il punteggio.**

Ciò, fa sì che la motivazione sia soltanto generica o apparente, in quanto meramente assertiva di un postulato che, lungi dall'essere certo e pacifico, abbisogna invece di essere corroborato da tutta una serie di elementi fattuali idonei a esplicitare le ragioni, suscettibili di scrutinio giurisdizionale nei noti limiti (errori macroscopici, palese irrazionalità, ecc.), entro i quali ciò può ritenersi ammesso.

Né può ritenersi che la consultazione della check list di revisione (**all.10**) cui quella caricata sul SIAN rinvia, rechi una motivazione che afferisca al criterio di selezione n.5.

Secondo condivisa giurisprudenza, "*La funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato*" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832).

Nel caso in esame, per quanto detto, è impossibile risalire alle ragioni che hanno determinato l'istruttore a non attribuire il punteggio richiesto dalla ricorrente, poiché la motivazione è meramente di stile.

#### **V) Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 12 L. 241-1990- Eccesso di potere**

Si è detto della illegittimità della valutazione attribuita alla ricorrente.

Più in generale, però, va considerato che il caso in esame verte sulla diversa collocazione dei beneficiari nella graduatoria, frutto, evidentemente, di una comparazione dei singoli punteggi ricevuti da ciascuno.

Orbene, è da ritenersi illegittima la concessione di contributi pubblici nel caso in cui la graduatoria dei beneficiari sia priva di motivazione, ossia non indichi i criteri seguiti per formarla, né faccia rinvio ad altro documento esplicativo con riguardo alla procedura di valutazione eseguita dalla PA (cfr. Tar Lazio sentenza 2483/2020) per effetto del corollario desunto dal combinato disposto degli articoli **3 (obbligo di motivazione dell'atto amministrativo) e 12 (provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della Legge 241/1990**, diretta emanazione di principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

La graduatoria in questione reca un'apposita sezione con la tabella dei punteggi assegnati alle domande, ma è comunque carente di motivazione in ordine alla procedura di valutazione eseguita per giungere al risultato degli ammessi.

Manca, in sostanza, la griglia predeterminata dei criteri ai fini della ripartizione dei fondi, non bastando il mero esito esplicativo dell'attività svolta.

La mancata dimostrazione del rapporto tra attribuzione del punteggio e parametri di valutazione risulta dirimente ai fini della declaratoria di illegittimità, stante il contrasto della fattispecie con il principio di buon andamento cui deve sempre uniformarsi l'azione della P.A.

È il caso di ricordare come la giurisprudenza amministrativa e contabile abbia più volte ribadito l'esigenza di dare corso con particolare cautela all'impiego di risorse pubbliche nei confronti dei terzi, tenuto conto del fatto che la mancata osservanza delle regole in materia può costituire fonte di danno erariale.

In particolare, il Consiglio di Stato, con la sentenza 7845/2019 ha osservato che l'onere di subordinare la concessione di vantaggi economici a soggetti terzi alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi «è espressione di un principio generale per il quale l'erogazione di somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell'attività da beneficiare».

Di qui la necessità che l'erogazione di contributi pubblici venga circoscritta con cura e subordinata all'osservanza di criteri predeterminati, secondo un'apposita istruttoria da riportare volta per volta nella motivazione dei provvedimenti adottati.

Nel caso di specie tali principi non sono stati rispettati, per cui, ferme le superiori contestazioni, l'Amministrazione non ha dato conto della collocazione nella graduatoria dei soggetti ammessi a contributo finanziabile.

### **DOMANDA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris* emerge chiaro dalle motivazioni esposte. Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno, va riferito che la mancata attribuzione del punteggio preclude alla ricorrente di posizionarsi in una posizione notevolmente più favorevole nell'ambito della graduatoria C, vale a dire dalla posizione 861 alla posizione 256. Si tenga in considerazione che la graduatoria prevede uno scorrimento delle posizioni, da quelle già finanziabili (graduatoria B) a quelle non finanziabili per carenza di fondi disponibili (graduatoria C), e che la Regione Campania, come avvenuto in passato,

può aumentare la dotazione finanziaria del bando in modo da attribuire il beneficio anche alle aziende inizialmente non ammesse a contributo.

Pertanto, nell'attesa di una pronunzia nel merito:

- i fondi stanziati sarebbero destinati ad altri soggetti beneficiari collocati in una posizione più favorevole in graduatoria, con conseguente esaurimento delle disponibilità finanziarie;
- le energie del titolare convogliate nell'importante progetto rimarrebbero congelate per un tempo indeterminato, senza che possano essere, nell'incertezza, destinate ad altra iniziativa;
- l'ipotesi di mercato posta a fondamento del progetto potrebbe divenire inattuale, essendo il mercato stesso destinato ad una fisiologica evoluzione.

In considerazione delle particolari urgenze prospettate, con particolare riferimento alla erogazione in favore dei soggetti collocati in posizione utile ovvero più favorevole della graduatoria, va accolta la domanda cautelare.

#### **P.T.M.**

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previa concessione di idonea misura cautelare, contrariis reiectis, e previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio, ex artt. 41, co. 4 e 49, co. 3, c.p.a., per pubblici proclami, nei confronti dei beneficiari cui all'allegato C del Decreto impugnato e di ogni altro controinteressato,

#### **Voglia così provvedere:**

- a) annullare per quanto di interesse il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla P.A. Regione Campania, l'attribuzione in favore della ricorrente di punti 9 di premialità e il conseguente corretto inserimento della stessa nella graduatoria di cui all'attuale allegato C (domande ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione di bando) con punti 71/100.
- b) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti Avvocati antistatari.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Campania.

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara che la controversia sconta un contributo unificato da versare pari ad € 650,00.

Montella/Napoli 27.10.2020

Avv. Adriano Garofalo

Avv. Francesco Costanza